

Importanza dell'Industrial Design nell'Ambito dell'Unione Europea.

Federico Del Giorgio Solfa.

Cita:

Federico Del Giorgio Solfa (2001). *Importanza dell'Industrial Design nell'Ambito dell'Unione Europea* (Tesis de Maestría). UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/del.giorgio.solfa/212>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/pa9s/n8E>



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es>.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

**Facoltà di Scienze Politiche
Dipartimento di Studi Internazionali
Tesi di Post-Laurea**

Master in Diritto, Economia e Politica dell'Unione europea

con il patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione europea

**IMPORTANZA DELL'INDUSTRIAL DESIGN
NELL'AMBITO DELL'UNIONE EUROPEA.**

Relatore:

Chiar.mo Prof.
Gabriele Orcalli

Presentata da:

Federico Del Giorgio Solfa
Matr. 890769-CP

Anno accademico 2000-2001

INDICE

INTRODUZIONE	4
1 INDUSTRIAL DESIGN	6
1.1 <i>Design, origini e definizioni</i>	6
1.2 <i>Qualità</i>	11
1.3 <i>Design, Innovazione e Tecnologia</i>	12
2 IL DESIGNER	13
2.1 <i>Il Designer e la Industria</i>	13
2.2 <i>Il Designer e la Società</i>	14
3 POLITICHE	15
3.1 <i>Politiche industriale</i>	15
3.1.1 <i>Macropolitiche</i>	15
3.1.2 <i>Micropolitiche</i>	17
3.2 <i>Politiche Tecnologiche</i>	18
3.3 <i>Politica della Concorrenza</i>	18
4 BREVETTO COMUNITARIO.	19
4.1 <i>Attualità</i>	19
5 TUTELA DEL DESIGN	20
5.1 <i>Attualità</i>	20
5.2 <i>Posizione dei Designers e delle Industrie</i>	22
6 IL DESIGN IN ITALIA	23
6.1 <i>Italian Design</i>	23
6.2 <i>Made in Italy</i>	24
6.3 <i>Distretti Industriali</i>	26
6.4 <i>Rapporto tra Università e Industria</i>	28
7 CONCLUSIONI	30
8 DIRETTIVA 98/71/CE	31
9 BIBLIOGRAFIA	44
10 WEB SITES	46

INTRODUZIONE

Il design sta assumendo sempre maggiore importanza come mezzo per differenziare i prodotti e per aumentarne il valore. Al tempo stesso, la rapidità con cui un prodotto viene proposto sul mercato dipende dalla capacità di integrare il design nel processo di produzione. Tuttavia, molte PMI «in particolare le nuove imprese a prevalenza tecnologica» mancano di competenze specializzate per la gestione del design, e spesso non dedicano abbastanza attenzione a questo aspetto.

L'industria automobilistica, e le grandi società come la Philips e la Braun, gestiscono e misurano l'impatto del design come strumento innovativo. Per le PMI la gestione della creatività e del design è allo stesso stadio in cui si trovavano le tecnologie CAD/CAM dieci anni fa. Solo ora si comincia a risentire il valore commerciale di tali metodi.

Negli ultimi anni, le imprese industriali che sono alla vanguardia nella produzione di certi prodotti, cominciano a sperimentare una forte concorrenza che non è altrettanto tutelata. Queste soffrono gli impatti della competenza che offre “quasi” gli stessi prodotti a prezzi più bassi, grazie a minori investimenti in ricerca & sviluppo, che riduce la sua struttura di costi.

Le disposizioni legislative nazionali in materia di disegni e modelli sono tra loro assai diverse. A seguito dei recenti interventi normativi comunitari (Direttiva 13 ottobre 98/71/CE Parlamento Europeo e Consiglio, e relativo Regolamento) ai fini del buon funzionamento del mercato interno, stanno pervenendo ad un loro completo riavvicinamento.

Entro il 28 ottobre 2001 gli Stati membri della Comunità sono chiamati ad emanare le normative necessarie per conformarsi alla Direttiva. Ai legislatori nazionali resta così poco tempo per attuare tale opera di armonizzazione.

Nell'ultimo Convegno svoltosi a Treviso, si impegnava a focalizzare le disposizioni nazionali degli Stati membri che dovranno essere modificate al fine di assicurare il loro riavvicinamento. Esso ha costituito un'importante occasione per quanti si occupano di Design per evidenziare lacune e incertezze delle attuali normative e mettere in luce le esigenze della pratica. Dagli interventi e dalla Tavola Rotonda sono emerse indicazioni di grande ausilio agli operatori, ai legislatori e alle istituzioni comunitarie direttamente coinvolte.

Questo lavoro intende sviluppare la situazione attuale del industrial design nell'ambito dell'Unione europea. Dimostrando la sua importanza nel settore industriale attraverso lo sviluppo di tematiche inerente le diverse politiche nazionale e comunitarie.

1 INDUSTRIAL DESIGN.

1.1 Design: origini e definizioni.

In Europa, Behrens¹ viene ricordato come il primo caso significativo di consulente di una grande impresa e poi come divulgatore dei principi del industrial design. La grande industria di elettrodomestici AEG affidò a Behrens nel 1909 il compito di progettare la fabbrica, di studiare la linea dei prodotti adatti per i nuovi processi di fabbricazione e per le esigenze del mercato, di concepire il marchio e curare la pubblicità; si trattava di una completa operazione di studio dell'immagine coordinata e simbolica di un'impresa nei confronti dell'ambiente esterno.

Il caso della AEG è unico per il suo tempo ma si inserisce in un quadro ricco di fermenti che darà luogo all'esperimento del Bahaus², universalmente riconosciuto come il punto di svolta nella storia del design che ne determina l'affermazione, prima in Germania e poi nel mondo.

Sin dai primi anni, il industrial design ha avuto diverse interpretazioni, le quali hanno portato a continue discussioni e confronti nell'ambito artistico-culturale.

Per disegno industriale³ si può intendere, di norma, come la progettazione di oggetti fabbricati industrialmente, cioè tramite macchine, e in serie. Questa definizione, tuttavia, non è del tutto soddisfacente. Esaminandola con maggior rigore se ne rilevano infatti alcune ambiguità. Per esempio, essa non riesce a puntualizzare nettamente la differenza che esiste fra l'attività del disegnatore industriale e quella svolta tradizionalmente dall'ingegnere. Non dice, in altre parole, dove comincia e dove finisce il compito progettuale dell'uno e dell'altro nello sviluppo di un prodotto fabbricato industrialmente. Di conseguenza, trascura dichiarare in quali condizioni un ingegnere può eventualmente svolgere, come spesso accade, l'attività di disegnatore industriale e viceversa.

Pertanto, la definizione dà implicitamente per scontato che tutti gli oggetti non fabbricati industrialmente non rientrino nell'ambito del disegno industriale. In tal modo si vuole

¹ Peter Behrens (1868-1940), architetto tedesco di rilevante importanza nel sviluppo dell'industrial design.

² La scuola tedesca del Bahaus (1919-1933), cercava di trovare l'accordo fra la produzione meccanica di serie e le leggi eterne della materia, fino alla sua chiusura da parte di Hitler.

³ Disegno industriale è la traduzione italiana della voce *industrial design* dei paesi di lingua anglosassone, spesso direttamente usata anche in italiano. In tedesco: *Produktgestaltung* o *industrielle Formgebung*; in francese: *esthétique industrielle*, in spagnolo: *diseño industrial*. Design è, in realtà, un termine "di ritorno", poiché ricalca l'italiano disegno (dal latino *designare*: delimitare, tracciare, indicare), di cui accentua però il significato progettuale. Si ricorda come in Italia, nel XVI secolo, si sia sviluppato attorno a questo tema un dibattito teorico, che alla fine sancì la preminenza del disegno come espressione del genio artistico. (T. Maldonado, 1976).

evitare, giustamente, di confondere disegno industriale e artigianato o, peggio ancora, disegno industriale e arte applicata. Questa distinzione ha avuto un'importanza decisiva nella prima fase di sviluppo del disegno industriale.

Esiste un'ampia gamma di prodotti che, pur appartenendo a un universo di discorso di altissima tecnicità, vengono eseguiti con mezzi tecnici assai tradizionali, cioè senza avvalersi, o solo saltuariamente, di macchinari per la produzione in serie standardizzata. Alludiamo soprattutto a certe attrezzature che, per la loro estrema complessità strutturale, per la particolare natura delle loro prestazioni o semplicemente per l'elevatissimo costo di produzione, sono fabbricate in esemplari unici o in piccola serie. Per esempio, certe macchine utensili, certi elaboratori di grandi dimensioni, certi strumenti scientifici molto specializzati, certi mezzi di trasporto. Il fatto che i componenti di questi oggetti siano prodotti in serie non autorizza a considerarne il complessivo processo lavorativo come industriale.

Non va dimenticato, inoltre, che la nozione stessa di serie si è andata, negli ultimi tempi, arricchendo e articolando. Nelle fasi iniziali della razionalizzazione industriale, l'economicità di un'azienda dipendeva, in larga misura, dall'unificazione dei prodotti e dei processi produttivi, che assicurava una maggiore efficienza, una riduzione degli scarti e dell'immobilizzo di materie prime e semilavorati, una semplificazione del montaggio e del collaudo, un uso più razionale delle macchine e delle attrezzature. In quelle condizioni, la produzione in serie di un numero elevato di oggetti o di componenti standardizzati era l'obiettivo primario e costituiva l'elemento caratterizzante dell'intero processo.

Oggi invece l'uso molto esteso di macchine utensili sofisticate e flessibili (dalle macchine operatrici multiple a controllo numerico, ai diversi tipi di robot) consente di perseguire il medesimo obiettivo di economicità senza sottostare ai rigidi vincoli precedenti. Più esplicitamente, è possibile affiancare a un tipo di produzione continua (in cui ogni macchina effettua una sola operazione) un tipo di produzione differenziata. Inoltre, è possibile combinare un ciclo di lavorazione monolinea con cicli a linee convergenti, divergenti o intrecciate, in modo da alternare lotti di prodotti diversi e di dimensione variabile, senza pregiudicare la redditività degli impianti. Le conseguenze sul tradizionale concetto di serie sono piuttosto ovvie. Tutto ciò dimostra quanto sia difficile formulare una definizione di disegno industriale basandosi esclusivamente sulla modalità del processo lavorativo.

Un orientamento formalistico ha voluto eludere queste difficoltà, offrendo una definizione che mette l'accento soltanto sulla forma esterna del prodotto. Il compito del disegnatore industriale riguarderebbe la cosiddetta apparenza estetica, senza tener conto della natura del processo tecnico-produttivo. Tale definizione si è dimostrata relativamente utile quando i prodotti appartenevano all'area dei beni di consumo di tipo santuario. Per altri beni di consumo, dove l'utente è cointeressato in un comportamento operativo che va oltre la fruizione meramente formale, la definizione si è dimostrata insostenibile. E ancor più nell'area dei beni strumentali.

A questo punto è d'obbligo soffermarsi sulla definizione di disegno industriale adottata dall'ICSID⁴ (International Council of Societies of Industrial Design) nel 1961. Anche in questa definizione «come nella precedente» si accettava che il compito del disegno industriale consistesse nel progettare la forma del prodotto. C'è però una differenza fondamentale rispetto all'orientamento prima descritto: il disegno industriale non era inteso come un'attività progettuale che prende le mosse esclusivamente da un'idea aprioristica sul valore estetico (o estetico-funzionale) della forma, come un'attività progettuale le cui motivazioni si situano prima, e al di fuori, del processo costitutivo della forma stessa. Vi si proponeva, al contrario, un disegno industriale che deve svolgere il suo compito all'interno di questo processo e la cui finalità ultima è la “concretizzazione di un individuo tecnico”⁵.

È arduo tentare una definizione esaustiva della disciplina del disegno industriale, così come appare difficile circoscriverne il campo d'interesse.

In principio, per la vastità e l'estrema diversificazione dell'insieme dei manufatti che potenzialmente le attengono come disciplina progettuale, risulta evidente come un numero notevole di competenze ed interessi, riguardanti svariati campi del sapere, possa essere di volta in volta chiamato in causa.

In secondo luogo, quella della progettazione del prodotto industriale, è una disciplina cui è stata riconosciuta una propria specificità in tempi piuttosto recenti; inoltre lo scenario nel quale la figura del designer si muove è in continua evoluzione, ed ogni tentativo di sistematizzazione, di inquadramento del suo ruolo corre il rischio di divenire obsoleto in breve tempo.

⁴ Tale definizione seguiva, in linea di massima, quella presentata da T. Maldonado al Congresso ICSID di Venezia nel 1961.

⁵ G. Simondon (1958).

Bisogna altresì notare come la natura di questo ruolo sia fortemente dipendente delle connotazioni del contesto sociale, culturale, produttivo ed economico in cui il designer si trovi ad operare: le attese che in una società si esprimono nei confronti del progetto del prodotto industriale sono legate alla natura della società stessa e tendono ad evolversi in tempi molto rapidi.

Il superamento, nella consapevolezza comune degli addetti ai lavori, del dilemma sulla dialettica forma-funzione, che può essere, generalizzando, considerato il *leit-motiv* della gran parte della discussione critico-teorica sul disegno industriale fino agli anni '70, è dovuto sostanzialmente alla presa d'atto di una sua inadeguatezza di fronte al rapido processo di evoluzione tecnologica, che ha reso obsoleto un approccio meramente formalistico o prestazionalistico al progetto.

I rapidi progressi in campo scientifico, ma soprattutto l'immediata disponibilità applicativa in campo industriale, attraverso la realizzazione di tecnologie produttive a basso costo, hanno permesso l'immissione sul mercato di un numero enorme di oggetti di largo consumo.

La novità è che la maggior parte di questi prodotti sfugge spesso a qualsiasi forma di denotazione tipologica tradizionale, avendo un tempo di permanenza così breve da non consentire un processo di tipizzazione.

La microelettronica, l'informatica e la telecomunicazione hanno dato il colpo di grazia ad ogni tentativo di inquadramento del prodotto industriale nel campo delle relazioni tra forma e funzione. La smaterializzazione del "meccanismo", cioè della parte funzionante, che ha comportato una riduzione della fisicità del prodotto, ne ha anche ridotto il valore connotativo.

Di converso si è assistito ad una enfattizzazione del contenuto informativo associato all'oggetto.

In termini riduttivi, si può considerare questo come un passaggio evolutivo dall'utensile all'interfaccia⁶.

Il prodotto industriale può essere oggi considerato un'interfaccia, un tramite informativo,

⁶ Gui Bonsiepe ha introdotto e sviluppato questo concetto, fra le sue opere avviamo: "Teoria e pratica del disegno industriale"(1975) e "Dall'oggetto all'interfaccia"(1993), Feltrinelli, Milano.

non solo sul piano della comunicazione esplicita o implicita all'utente sulle caratteristiche d'uso e di funzionamento.

Più genericamente, si può considerarlo come termine medio tra tutti gli enti che partecipano alla determinazione del suo ciclo di vita; sia le figure interne all'organizzazione produttiva tradizionalmente intesa (direzione, marketing, R&D, fabbrica) che quelle esterne (distributori, fornitori, advertisers) usano il prodotto e, quindi, il suo progetto come mezzo di comunicazione con l'utente-acquirente e la società nel suo complesso.

Il ruolo del designer in uno scenario così articolato si configura come quello di un mediatore di linguaggio, personaggio capace di interpretare i bisogni, le esigenze di ciascuna di queste figure e tradurle nella definizione del prodotto, in cui il piano estetico-morfologico, prestazionale, tecnologico si fondono in quello, nel senso più lato, comunicativo.

Al designer è dunque richiesta una sensibilità particolare nella comprensione delle esigenze espresse da queste figure lungo tutto l'arco di vita del prodotto, dalla sua concezione, alla realizzazione, pubblicizzazione, vendita ed utilizzo, fino alla gestione dopo il termine del suo ciclo d'uso.

Infatti l'eccessiva prolificità del sistema in termini di prodotti e servizi, dovuta alle logiche di mercato, ma soprattutto ad una concezione consumistica del benessere propria della società più evoluta, ha portato il pianeta ad una condizione limite di sostenibilità, sia dal punto di vista dello sfruttamento delle risorse che da quello della gestione degli scarti e delle scorie.

Il territorio di pertinenza della disciplina spazia dalla materialità dell'ambiente domestico e urbano al componente architettonico, fino alla immaterialità dei servizi. La nozione di design, pertanto, va interpretata nel suo contenuto letterale di azione creativa e inventiva, finalizzata alla società contemporanea, ed informata alle conoscenze scientifiche e tecnologiche possibili ed auspicabili.

Il contenimento dei consumi energetici e delle risorse, impongono una tattica progettuale consapevole e strategica, oltre ogni determinismo funzionalista. Il momento dell'azione progettuale deve prioritariamente confrontarsi con tutte le tematiche ecologiche (dall'ambiente all'ambiente): la valutazione della durata della vita utile di un prodotto, la previsione del decadimento e dell'obsolescenza all'interno dell'ecosistema "naturale". Accanto alla valutazione dei processi di fattibilità e di producibilità, si impone, quindi, la opportunità di indagare la logica di costruzione e di decostruzione dell'organismo o

manufatto, la riduzione e la ottimizzazione dei componenti e dei materiali, unitamente alla valutazione della eventuale organizzazione del ritorno o, comunque, alla valutazione preventiva delle possibilità residuali del materiale. Il problema della riconversione e riuso degli scarti passa attraverso le strategie del recupero e, quindi, attraverso attente valutazioni di bilancio globale tra costi (sociali) e benefici, tra dissipazione e conservazione, attraverso una articolata politica ambientale ed economica, mediante una inedita progettualità, esatta e responsabile. Non solo questo. I punti nevralgici della contemporaneità sono anche la complessità, le inedite nozioni di qualità e quantità, nella consapevolezza che i mercati sono ormai globalizzati ed omologati da norme che ieri erano norme locali, relative ai singoli Paesi e ne riflettevano la relativa cultura, oggi sono norme estese che rappresentano, a un tempo, un valore di uso e d'immagine in più ma, soprattutto, costituiscono vincoli ineludibili per essere competitivi.

1.2 Qualità.

Nel settore della produzione automobilistica «notoriamente uno dei settori portanti e trainanti dell'industria contemporanea» viene oggi prospettato un radicale mutamento della filosofia che finora ha guidato i processi di fabbricazione e distribuzione del prodotto automobile. La nuova filosofia fa perno su una versione molto ambiziosa dell'idea di qualità. Idea che, in se stessa, non è di sicuro nuova nel campo dell'industria meccanica manifatturiera. Infatti, nel complesso circuito decisionale che porta a stabilire “cosa”, “come” e “quando” si produce, i metodi e le tecniche del controllo di qualità sono stati, da sempre, un punto di riferimento costante. In tale circuito, hanno svolto un ruolo di primo piano i progettisti di ogni tipo, gli ingegneri meccanici, gli ingegneri di produzione e di sistemi, i programmatori, gli uomini di marketing. Ma soprattutto gli esperti in controllo di qualità che, ormai da anni, propugnano, senza avere il dovuto ascolto, un cambiamento di approccio nel modo di misurarsi con l'argomento. Ciò nonostante, va ammesso che nell'idea di qualità ora in discussione ci sono elementi fortemente innovativi.

Prima di tutto, vi è il proposito di situare la qualità al centro di un programma di vasta portata mirante a un riassetto complessivo dell'odierno sistema industriale. Riassetto che, alcuni teorizzano, dovrebbe influenzare persino il sistema dei rapporti sociali e culturali

nella nostra società nel suo insieme. È il programma oggi noto all'opinione pubblica con il nome di qualità totale.

Si è visto che uno dei principi base della nuova filosofia è che tutte le competenze devono partecipare in tutte le fasi del ciclo produttivo⁷, e molto spesso, se necessario, scambiandosi vicendevolmente ruoli e mansioni. Questo principio vale anche, e principalmente, per le competenze progettuali di qualsiasi genere. Estremizzando un po', si può affermare che la "qualità totale" richiede una sorta di progettazione "continua", in cui d'altronde il compito della "riprogettazione" ha un ruolo determinante. In tale ambito, il disegno industriale non si riduce a un contributo di "stile", ma diventa una presenza costante che, in ogni fase, esprime una vigile attenzione per le scelte progettuali da cui può dipendere la qualità del prodotto finale, per le scelte, cioè, che possono di fatto contribuire a soddisfare le aspettative di eccellenza prestazionale da parte degli utenti.

1.3 Design, Innovazione e Tecnologia.

È ormai abbastanza noto che i problemi che il disegnatore industriale deve oggi affrontare (e risolvere) appaiono fortemente condizionati dal radicale mutamento del contesto tecnologico che è alla base odierna della produzione industriale.

Queste tecnologie hanno sconvolto il parco degli oggetti della nostra civiltà. Di solito, questo fenomeno viene presentato esclusivamente in termini trionfalistici, sottovalutando o nascondendo gli aspetti negativi di tale sviluppo. Se un disegnatore industriale va considerato, tra l'altro, un creativo risolutore di problemi, e vuole restare tale, è importante che egli sia a conoscenza delle implicazioni sociali, economiche e culturali della realtà emergente.

Il disegno industriale ha un compito di primo piano nella progettazione dei nuovi prodotti a cui le nuove tecnologie hanno dato origine. Ma ciò non deve far dimenticare che l'area d'intervento del disegno industriale rimane quella attinente al processo formativo degli oggetti come elementi strutturanti dell'ambiente umano. Certo, gli oggetti partecipano, e sempre di più, alla dinamica dell'universo comunicativo. Molto spesso, al giorno d'oggi, progettare oggetti non è di fatto diverso da progettare sistemi interagenti. In breve, sistemi di comunicazione. Tuttavia ciò non toglie che una parte considerevole dell'attività del

⁷ Concetto introdotto da K. Ishikawa (1990).

disegnatore industriale rimanga fermamente ancorata al compito di “dare forma” a oggetti materiali che, piaccia o meno, continuano a stabilire un rapporto assai tradizionale con gli utenti, ossia un rapporto che si spiega, appunto, tramite la natura materialmente tangibile degli oggetti.

2 IL DESIGNER.

2.1 Il Designer e la Industria.

L'industriale incomincia a sapere che certi prodotti hanno conquistato i mercati proprio per ragioni estetiche. Si parla sempre di quella estetica della logica che conduce la progettazione alle forme spontanee e non a forme di moda, tipiche degli stilisti, forme che possono essere facilmente superate da altre.

Ad esempio, una grande industria tedesca, la Braun, che nei primi anni '60 affidò la progettazione dei suoi prodotti a veri designers della scuola de Ulm. Questi prodotti, progettati secondo l'estetica della logica, hanno conquistato rapidamente i mercati e, non essendo progettati con idee artistiche preconcepite, sono ancora oggi, in prima linea sul mercato.

In questo tipo di progettazione il designer inizia il suo lavoro insieme ad un gruppo multidisciplinario dell'oggetto dal lato tecnico, e lo conduce alla sua forma essenziale. Solo così l'oggetto finito viene ad assumere quella forma logica che si comunica immediatamente al consumatore come una funzione ben definita, per cui, proprio al momento dell'acquisto, quando il consumatore si trova di fronte all'oggetto che vuol comprare e deve decidersi, la forma dell'oggetto, come un messaggio visivo, aiuta la sua scelta.

È un errore invece, da parte dell'industriale, chiamare il designer quando la progettazione tecnica è già avanzata e chiedergli di realizzare una carrozzeria alla parte meccanica già compiuta. La creatività del designer può, se usata tempestivamente, proporre di modificare, quando è possibile, la sistemazione dei meccanismi allo scopo di rendere più logica e più evidente la forma finale. Molte produzioni “vengono fatte in un certo modo perché sono

sempre state fatte così”⁸, mentre una mente creativa, strana all'ambiente, può talvolta portare dei contributi decisivi, addirittura tali da arrivare a brevetti industriali.

C'è stata, la moda dei mobili svedesi; molta gente aveva in casa questi mobili e l'industria svedese vendeva ad esempio in Italia i loro mobili facendo concorrenza alle industrie italiane. Oggi, grazie al design italiano, ormai famoso nel mondo, la situazione è stata rovesciata e l'industria italiana dei mobili esporta in tutto il mondo. L'intervento del designer può allargare un mercato inventando nuovi oggetti per nuovi bisogni reali. Se guardiamo i paesi più vicini, vediamo che la gente ha molti interessi di vario genere e che quindi non è necessario inventare dei bisogni quando ce ne sono già tanti da soddisfare. In questo caso il designer può contribuire a creare l'oggetto giusto al prezzo giusto per un bisogno vero.

2.2 Il Designer e la Società.

Il designer è un progettista dotato di senso estetico, che lavora per la comunità. Il suo non è un lavoro personale ma di gruppo: il designer organizza un gruppo di lavoro secondo il problema che deve risolvere. Il designer non lavora per una *élite*, anche se negli anni '70 la produzione industriale tentava di trasformare il suo lavoro in quello di uno stilista (progettista che opera con senso artistico tendendo a una produzione di facile e rapido consumo), ma cercava di produrre nel modo migliore anche oggetti comunissimi di largo consumo.

Il designer non dovrebbe avere stile alcuno e la forma finale dei suoi oggetti dovrebbe essere il risultato logico di una progettazione che si propone di risolvere nel modo ottimale tutte le componenti di un problema progettuale: scegliere i materiali più adatti, le tecniche più giuste, sperimentare le possibilità di entrambe, tenere conto della componente psicologica, del costo, di ogni funzione. Non è quindi l'*élite* il pubblico al quale il designer si rivolge, bensì tutto il grande pubblico dei consumatori; egli cerca di progettare oggetti che, oltre a risolvere bene le loro funzioni, abbiano anche un aspetto coerente secondo una scelta dalla quale nasce quello che si può definire come l'estetica della logica. Secondo i principi del buon design, il pubblico indifferenziato dovrebbe sentire la presenza di un operatore che ha pensato anche a lui, nel senso di produrre un oggetto che funzioni bene e

⁸ B. Munari (1971).

che abbia anche una sua estetica non legata a uno stile personale di qualcuno, ma nata dallo stesso problema⁹.

Il lavoro di gruppo, tipico del design, svolge quindi anche questa funzione di raccolta e coordinazione di un insieme interdisciplinare di competenze, sulla base delle quali, con una sintesi di tipo creativo, il designer svolge il suo progetto. Il designer lavora in gruppo per l'intera comunità, allo scopo di migliorare la produzione sia nel senso pratico che in quello estetico.

3 POLITICHE.

3.1 *Politiche industriale.*

La politica industriale è una varietà di azioni che riguardano per un verso *macroazioni* rivolte a definire e garantire l'esecutività dei diritti individuali allo scambio, e per altro verso *microazioni*, rivolte a sviluppare le capacità e le competenze individuali e collettive allo scambio.

In altri termini le politiche industriali, in questa logica dell'azione collettive, sono strumenti, attivati da una varietà di soggetti a diverso titolo portatori di interessi collettivi, per favorire la stabilizzazione istituzionale, guidare il mutamento strutturale, stabilizzare le specializzazioni reciproche e quindi consolidare gruppi di soggetti di produzione; si tratta di strumenti per guidare il processo di consolidamento di coalizioni progressive e nel contempo di azioni per rendere effettivi i diritti di accesso, sostenendo le condizioni di sviluppo delle *capabilities* individuali¹⁰.

3.1.1 *Macropolitiche.*

In questo contesto per macropolitiche industriali si intende la capacità di agire sul disegno istituzionale del sistema su cui si intende intervenire. Questo non vuol dire solo agire

⁹ B. Munari (1971).

¹⁰ Sulla politica industriale in termini generali, secondo P. Bianchi (1995).

sull'organizzazione della pubblica amministrazione ma anche sul regime di accumulazione del paese, cioè sul rapporto tra proprietà e controllo delle imprese.

Ad esempio, per i paesi che intendono passare da un'economia centralizzata e chiusa a un'economia di mercato, innanzitutto devono affrontare uno straordinario processo di modificazione istituzionale. A un'intensa azione di stabilizzazione macroeconomica devono accompagnarla da un'ampia azione di denazionalizzazione dell'economia, da realizzare attraverso una massiccia politica di privatizzazione di *public utilities* e di attività manifatturiere e di servizi già gestiti dallo stato.

Questi stati devono essere capaci di favorire gli sviluppi garantendo l'accesso ai beni pubblici, anche se gestiti in modo decentrato, devono favorire non solo la competitività internazionale dei grandi gruppi nazionali, ma anche la concorrenza interna, devono promuovere la crescita di una varietà di piccole e medie imprese favorendone la specializzazione e lo sviluppo integrato.

In questo ambito bisogna poi delineare il ruolo delle autorità pubbliche che devono tutelare il funzionamento del mercato, evitando la monopolizzazione ma anche stabilendo le eccezioni per favorire attività particolarmente rischiose se non sorrette collettivamente, come ad esempio l'innovazione attraverso la brevettazione¹¹.

In questa fase di definizione delle macropolitiche industriali si devono dunque ridelineare i regimi regolativi delle *public utilities*, ma anche le modalità di funzionamento dei mercati finanziari e delle attività di ricerca e sviluppo, cioè delle attività che propriamente stanno prima e dopo l'attività di produzione in senso stretto. D'altra parte è evidente che è l'attività di produzione il centro del ragionamento, poiché solo stabilizzando relazioni di specializzazione reciproca si sviluppano efficienze individuali e collettive che possono permettere l'attivazione di processi endogeni di crescita.

L'origine dell'efficienza è tuttavia nella capacità di accumulare conoscenze. Quindi bisogna ridefinire i diritti di accesso e le regole generali di utilizzo delle strutture collettive, che riducono i costi individuali di accumulazione di conoscenza, quindi la scuola, ma anche tutte le attività che permettono di diffondere conoscenze.

In questo senso le macropolitiche industriali sono necessariamente la definizione delle regole della vita collettiva e delle norme per il funzionamento di quelle attività pubbliche che rendono gestibili le regole comuni.

¹¹ Lo stesso Adam Smith, richiama la necessità di tutelare le innovazioni attraverso diritti brevettali (1776).

Il modo con cui si gestisce l'apertura può essere rilevante per la riattivazione dei meccanismi interni che portano a coalizioni progressive in grado sia di ridefinire gli assetti istituzionali, che contestualmente i processi di riorganizzazione industriale. Sia in un caso che nell'altro, efficienza, equità e stabilità sono problemi da affrontare, in questo approccio, contestualmente.

3.1.2 Micropolitiche.

Le micropolitiche industriali sono il modo con cui gli *entitlements* si trasformano in *capabilities*, cioè il diritto formale a partecipare al gioco collettivo diviene un'effettiva possibilità fondata sull'attivazione di meccanismi collettivi di definizione di opportunità di identificare catalizzatori della crescita e quindi meccanismi di convergenza di una varietà di soggetti, pubblici e privati, al fine di guidare il processo di relativa specializzazione e complementarità produttiva, e pertanto della costituzione di gruppi di soggetti fortemente intrecciati tra loro, eppure aperti a successive cooperazioni. Questa è la cosiddetta crescita endogena, cioè la capacità di creare le condizioni locali, le regole per permettere la cooperazione tra individui al fine di sviluppare conoscenze sufficienti per la crescita collettiva.

In questa prospettiva l'industria è al centro del processo di sviluppo perché nell'industria le conoscenze si trasformano in competenze e capacità di produzione e quindi determinano le condizioni di riproducibilità del sistema economico.

Le micropolitiche industriali sono quindi essenzialmente azioni di *networking*, cioè politiche rivolte a ricostruire una rete di relazioni, che permettano di consolidare meccanismi di integrazione tra individui, favorendo l'evoluzione di un sistema produttivo basato sulla conoscenza reciproca, il senso di appartenenza a un gruppo, l'individuazione di beni pubblici, e quindi di esternalità, e pertanto di convenienze all'azione collettiva, con la relativa capacità di sanzionare il *freerider*. Le micropolitiche industriali pertanto hanno un forte rilievo territoriale e settoriale poiché è più facile indurre questi processi di aggregazione laddove esista una comune base culturale e tecnica.

Le iniziative di politica che partono da specifiche realtà locali assumono valore di politica se esse stesse si configurano come primo snodo di una rete da costruire, se le procedure lì attivate possono essere estese e utilizzate da altre esperienze locali, che imparando da

queste esperienze-pilota rendono generale ciò che altrimenti sarebbe apprezzabile storicamente, ma non significativo nell'evoluzione collettiva.

3.2 Politiche Tecnologiche.

Le politiche della Comunità sono oggi orientate essenzialmente a costituire reti di relazione tra le imprese europee: sono quindi propriamente politiche di *networking*. Con tale termine se intende una azione pubblica volta a stabilizzare relazioni esterne tra imprese, così da generare un insieme cooperativo in grado di agire comunemente in attività ad alta economia di dimensione e in grado di generare esternalità positive per ogni singolo partecipante nelle sue azioni individuali. In altre parole si tratta di internalizzare economie di dimensione in un'organizzazione in cui sopravvivono individualità aventi propria autonomia strategica.

Così *networking* significa indurre le imprese europee a cooperare in materia di ricerca e sviluppo, generando nell'insieme un volume di attività sufficiente a produrre quei risultati che la somma delle attività di ricerca dei singoli non sarebbe in grado di sviluppare. Anziché indurre una fusione completa tra le imprese o *joint ventures* bilaterali, si attiva un programma comune nel cui ambito si sviluppano progetti di cooperazione.

I modelli di aggregazione di piccole e medie imprese, quali i distretti italiani, o le diverse forme di raggruppamenti funzionali, sviluppatasi in Giappone, hanno largamente convinto i decisori europei a sostenere anche per le grandi imprese soluzioni di aggregazione specifica, limitate alla ricerca e sviluppo, e fondate su programmi generali, nel cui ambito ricreare relazioni cooperative.

3.3 Politica della Concorrenza.

Il nesso tra politiche della concorrenza e politiche industriali è estremamente delicato e controverso.

I due *sets* di politiche sono usualmente considerati alternativi. In paesi come gli Stati Uniti infatti si considera che il mercato rilevante sia interno all'area di autorità del governo nazionale, cosicché questo deve anzitutto regolarne i comportamenti al fine di evitare che

tentativi di monopolizzazione mutino il contesto istituzionale in cui avvengono gli scambi. In paesi come la Francia, l'Italia, il Giappone invece tradizionalmente si è considerato che il mercato rilevante fosse più ampio di quello delimitato dall'autorità del governo nazionale, cosicché il governo stesso doveva favorire la capacità competitiva dei propri campioni. In questo senso a una politica di salvaguardia delle esistenti regole della concorrenza si oppone una politica di promozione della competitività dei propri soggetti amministrati nei confronti di altri.

La politica della concorrenza assume una funzione attiva nel momento in cui spinge alla demonopolizzazione delle attività che offrono servizi pubblici. In questo caso si favoriscono nuove entrate e quindi si sostiene l'aumento dei concorrenti e quindi delle funzioni del mercato.

Anche in questo caso però diviene necessario che i nuovi e i vecchi soggetti non instaurino nuovi monopoli o duopoli non regolati.

Diviene quindi necessario lo sviluppo di politiche di tutela del cittadino, cittadino e consumatore ma anche cittadino utente di servizi, a prescindere dalla natura proprietaria dell'impresa offerente.

4 BREVETTO COMUNITARIO.

4.1 Attualità.

Il 1° agosto 2000, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento sul brevetto comunitario, che costituisce una priorità chiave nel campo della proprietà intellettuale. Un brevetto che copra l'intero territorio comunitario è fondamentale per eliminare le distorsioni di concorrenza che possono discendere dalla natura territoriale dei diritti di protezione nazionale. Esso consentirà alle società europee, ivi comprese le PMI, di adeguare le proprie attività di produzione e distribuzione alla dimensione comunitaria e di affrontare le sfide sul versante dell'innovazione e della competitività rispetto a Stati Uniti e Giappone. Il brevetto comunitario dovrebbe essere accessibile in termini di costi e dovrebbe garantire una certezza giuridica adeguata alla necessità delle imprese, specie le PMI¹².

¹² COM(2001) 98 definitivo.

Inoltre, la Commissione cerca di rendere il sistema dei brevetti più attraente per le PMI, in particolare nel settore delle invenzioni tecniche di cui le PMI sono una ricca fonte.

Per attivare all'utilizzo del brevetto, risalta il ruolo importante degli uffici nazionali brevetti, i quali devono sviluppare attive politiche per divulgare e promuovere il sistema della proprietà industriale e del *know-how* acquisito, in particolare grazie ad una cooperazione intensificata con gli organismi rappresentativi delle PMI, le imprese artigianali, le associazioni professionali e gli inventori indipendenti, nonché le università. Tra le misure prevede l'azione pilota in cui si offre assistenza ad imprese per l'intero contesto della proprietà industriale: brevetti, ma anche marchi, disegni e modelli d'utilità, fornendo così una vera e propria "tutela delle innovazioni". Tra l'altro come misura aggiuntiva per stimolare la capacità innovativa delle PMI, queste ultime, potrebbero essere sostenute e rafforzate creando incarichi per consulenti dalla formazione specifica in seno ad organizzazioni rappresentative, al fine di fornire informazioni dirette alle imprese e di assisterle nelle loro istanze, dal momento dell'innovazione sino al rilascio del brevetto ed alla sua gestione commerciale.

5 TUTELA DEL DESIGN.

5.1 Attualità.

Il comparto produttivo relativo al disegno industriale è, in Italia, eccezionalmente attivo, fecondo ed in piena espansione. L'importanza economica del *made in Italy* è infatti enorme: basti pensare alle creazioni della moda, ai complementi di arredo, al settore dell'oreficeria che ormai si sono guadagnati in tutto il mondo, a ragione, una reputazione in termini di qualità di realizzazione, genialità creativa ed unicità di forme. Relativamente al settore del disegno industriale, il comparto imprenditoriale a cui dobbiamo fare riferimento è rappresentato da un insieme di aziende di dimensioni medio-piccole che rappresentano il nerbo e la fibra vitale dell'impalcatura imprenditoriale dell'Italia. Anche a livello comunitario il ruolo delle imprese italiane è di importanza strategica, come dimostrato dal fatturato delle vendite e dalla bilancia commerciale relativa all'importazione. È proprio per questo che, nell'ambito dell'emanando regolamento comunitario sulla tutela giuridica dei

disegni e dei modelli, è imprescindibile per l'Italia tutelare l'industrial design in maniera adeguata e rispondente alla sua importanza economica.

Il Consiglio e la Commissione europea hanno emanato, in data 13 ottobre 1998, una Direttiva in materia di protezione giuridica dei disegni e modelli ornamentali¹³ (Direttiva 98/71/CE). Tale Direttiva, che diventerà obbligatoria nei singoli Stati Membri a partire dal mese di ottobre 2001 e che rischia di passare inosservata, riveste invece un grandissimo interesse per le piccole e medie imprese operanti nel settore dell'industrial design. E ciò tanto più visto che è attualmente in fase di discussione un progetto di regolamento comunitario di completamento ed esplicitazione della Direttiva medesima.

Se tale Direttiva verrà introdotta nell'ordinamento italiano porterà ad un ribaltamento di 180 gradi di quella che è l'attuale disciplina del settore. Essa infatti, pur rispondendo alla finalità di armonizzare le diverse legislazioni nazionali di settore, contiene una disposizione di chiusura che prevede la cumulabilità del sistema di protezione brevettuale con la tutela tramite diritto d'autore. Nel ordinamento italiano le opere del disegno industriale non godono della tutela tramite diritto d'autore salvi i casi in cui presentino il cosiddetto requisito della scindibilità, ovvero qualora il loro valore artistico sia tale da poter prescindere totalmente dal supporto materiale cui le opere stesse si avvalgono. Secondo unanime giurisprudenza tale caratteristica non è mai riscontrabile negli oggetti tridimensionali nei quali la forma, pur presentando un apporto creativo, è priva di un autonomo valore rappresentativo. Ciò non implica alcuna valutazione comparatistica o di disvalore delle opere di industrial design, della cui specificità semplicemente si prende atto tutelando attraverso strumenti giuridici diversi dal diritto d'autore. La recente legge n. 266/97 stabilisce infatti che le opere del disegno industriale siano protette tramite un diritto di privativa (di tipo brevettuale) della durata di 15 anni.

L'applicazione della tutela del diritto d'autore alle creazioni del design, senza l'imposizione di una congrua limitazione temporale, implicherebbe limiti gravosissimi allo svolgimento della libera concorrenza ed allo sviluppo economico del settore. Se infatti il protrarsi nel tempo della tutela del diritto d'autore (fino a 70 anni dopo la morte dell'autore) non crea problemi nell'ambito dei settori più tradizionali (opere letterarie, musicali ecc.) appare inaccettabile nel settore del disegno industriale. L'incondizionata estensione della tutela d'autore porterebbe inevitabilmente alla creazione di posizioni di monopolio od oligopolio per le grandi imprese ed alla costituzione di barriere all'entrata sul mercato per i

¹³ Si veda in proposito la Direttiva da pagina 29 e seguenti.

competitori di piccole dimensioni che non potrebbero certamente sopravvivere alle condizioni imposte dalle imprese maggiori.

È necessario dunque salvaguardare la sopravvivenza del comparto produttivo relativo al disegno industriale italiano. Tale consapevolezza deve investire però non solo l'ambito imprenditoriale di riferimento ma soprattutto le forze politiche, che devono farsi portavoce dell'importanza della tutela del disegno industriale nelle competenti sedi istituzionali. “Senza un raccordo fra il mondo della produzione e quello politico non sarà possibile rappresentare in maniera adeguata gli interessi e le necessità di questo vitale settore economico quale il *made in Italy*”¹⁴.

5.2 Posizione dei Designers e delle Industrie.

I designers rappresentati dalle associazioni di categoria, tra le altre, la ADI a livello italiano e la BEDA in Europa; esprimono la sua voce.

L'ADI, Associazione per il Disegno Industriale, è una società a fini culturali, composta in prevalenza da professionisti e da quanti si occupano di design sia nella teoria che, soprattutto, nella prassi.

Tra le tante attività ed incombenze che hanno occupato durante questi anni i vari comitati direttivi, mostre, convegni, concorsi, ricerche, figura il costante interessamento al riconoscimento legale della professione e alla tutela legale dei progetti e dei prodotti di design.

A livello europeo avviamo il BEDA, The Bureau of European Designers Associations, unisce le associazioni rappresentative del design all'interno dei paesi membri dell'UE.

È un'associazione libera nata con funzioni di collegamento tra le varie società, e tra queste e le autorità dell'Unione europea.

Il BEDA ha elaborato, con i suoi gruppi di studio, diversi documenti ritenuti soprattutto strumenti di lavoro. Tutti i documenti prodotti dal BEDA: costituzione dell'Albo europeo, guida alla tutela legale, guida a tariffe e salari, guida alle istituzioni scolastiche, sono stati raccolti ed editati dall'ADI in un cosiddetto BEDA Dossier.

¹⁴ Giovanni Fittante, Direttore Generale ORIGINI (Consorzio Nazionale Produttori Design di Interni).

Nel Convegno sulla “Tutela del Design nell’Unione Europea”, a Treviso nel marzo 2001, i relatori del ICSID, ADI e l’Istituto Europeo di Design (sede Milano), hanno esposto i loro pareri sulla problematica del Disegno Industriale.

Tutti sono stati coincidenti con l’idea di attuare una legislazione più forte e precisa in materia di tutela, criticando ad esempio la debolezza con cui si tutela la *forma*¹⁵ del prodotto.

Per finire, il consulente legale dell’ADI, propone un progetto più ambizioso che riguarda la tutela del *concetto*¹⁶ del design, come protezione principale dell’idea del prodotto.

Dal settore imprenditoriale hanno intervenuto: Benetton Group SpA, Cassina SpA, Vetretrie Bormioli Luigi SpA e Volvo Car C.

Karin Broman della Volvo, ha esposto la relazione ormai naturale tra l’industria automobilistica e le imprese del design.

Il *outsourcing* nel settore dell’industrial design sta crescendo rapidamente, per le difficoltà di svilupparsi tecnologicamente, secondo ai tempi, dentro della propria impresa.

Le imprese produttrici di car-design sono sempre meno, però in grado di offrire strutture complesse sempre tecnologicamente più avanzate.

6 IL DESIGN IN ITALIA.

6.1 *Italian Design.*

L’*italian design* opera soprattutto nella progettazione di quella categoria di oggetti d’arredamento. È prevalentemente nell’ambito di questa categoria di oggetti, di notevole importanza nella vita quotidiana, che l’*italian design* ha acquistato la sua notorietà internazionale. Eppure l’immagine che è alla base di tale notorietà è alquanto riduttiva. A ben guardare, la progettazione di oggetti d’arredamento è, in Italia, una realtà molto più ricca e articolata di ciò che, di solito, si crede.

Comunque sia, un fatto appare innegabile: la sua notorietà è dovuta principalmente a una tendenza che, sotto sigle e nomi diversi «Archizoom, Superstudio, Alchimia, Memphis, Post-Memphis ecc.», si è adoperata, a partire dalla seconda metà degli anni sessanta, “in

¹⁵ Forma: intensa in senso ampio comprendendo il volume, colore e superficie.

¹⁶ Concetto: è la idea che sviluppa la sintesi formale-funzionale del prodotto.

un'azione provocatoria e dissacratoria"¹⁷ nei confronti del gusto dominante nel mercato degli oggetti d'arredamento. Tale tendenza ha contribuito, con i suoi accostamenti alla *pop art*, con il suo smorzato tardodadaismo e/o con il suo compiacente (talvolta lievemente ironico) uso di stilemi appartenenti alla tradizione Biedermeier, Wiener Werkstätten e *art déco*, a smuovere la quiete dell'asfittico conformismo regnante all'interno dell'alloggio delle classi alte e medio-alte nei paesi industrializzati. In concreto, se allude ai assicuranti mobili "in stile".

Bisogna dire però che il tentativo di intaccare tale conformismo è stato reso possibile, tra l'altro, dall'emergere di una *consumer elite* nei paesi industrializzati. Si tratta, certo, di una *élite* ancora irrequieta, titubante, per nulla si cura del ruolo che le conferisce un potere d'acquisto appena ottenuto, ma che, proprio per ciò, non si trova più a suo agio nell'ambiente domestico tradizionale. Un ambiente in cui tutti gli oggetti, ripropongono ogni giorno il simulacro della continuità. Alla *new elite* non piace un ambiente così configurato. La sua scelta è un'altra: essa preferisce affermare la continuità tramite il simulacro della precarietà. In questa ottica, gli oggetti devono esprimere un'estetica e un'etica precaria. Oggetti banali, divertenti, un po' spavaldi e irriverenti, ma soprattutto, e sempre "conversevoli".

In realtà, la gamma di prodotti e mercati che riguardano l'arredamento in Italia è tanto estesa quanto poco strutturata. Con rare eccezioni, si tratta di prodotti e mercati che proliferano «talvolta in modo febbrile» senza disporre di un retroterra di ricerca e sviluppo tecnologico, e la cui dinamica si alimenta prevalentemente di mutamenti di natura formale o stilistica. Al che, in linea teorica, nulla ci sarebbe da obiettare, se ci fosse al medesimo tempo un altro tasso di espansione di quei settori dell'industria manifatturiera in cui l'innovazione tecnologica è invece il più decisivo fattore propellente, settori in cui il disegno industriale, di norma, fornisce un contributo importante.

6.2 *Made in Italy.*

Il *made in Italy* è un fenomeno molto complesso, che tocca diversi settori ed attività economiche del sistema Italia, spaziando dai più svariati beni industriali sino ai prodotti

¹⁷ T. Maldonado (1976).

tipici dell'agricoltura ed anche al turismo¹⁸. Tra il *made in Italy* e il *made in Hong Kong* o *made in China*, concettualmente c'è una differenza, il primo è una firma d'autore invece i secondi indicano origini geografici soltanto. Questa firma d'autore è come un marchio distintivo che richiama immediatamente l'idea di qualcosa di unico e speciale, più o meno come quando se pensa alla meccanica tedesca, all'elettronica giapponese o allo champagne francese.

Facendo riferimento soltanto ai prodotti industriali (con contenuto di design) Il *made in Italy* è costituito da prodotti in cui l'Italia vanta un effettivo grado di specializzazione e in cui è rinomato in tutto il mondo relativamente a profili quali la qualità, l'innovazione, il design, l'assistenza ai clienti, la tempestività delle consegne, i prezzi competitivi. Dunque, si parla di prodotti per la casa e l'arredo, tra cui mobili, lampade, casalinghi, elettrodomestici, rubinetteria, caldaie, ecc. Anche in questi ambiti, come nella moda, il *made in Italy* è ormai diventato un simbolo di eccellenza a livello mondiale.

In realtà, le produzioni in cui l'Italia vanta rilevanti primati produttivi e commerciali a livello internazionale, cioè le specializzazioni che possono effettivamente fregiarsi dell'etichetta *made in Italy*, non sono circoscritte al solo sistema moda. Infatti, dopo anni di crescita graduale ma ininterrotta di numerose aziende specializzate e distretti industriali, l'Italia è diventata ormai un paese guida anche per i prodotti dell'intero sistema arredo-casa, dai materiali pregiati da costruzione (come piastrelle ceramiche e i marmi) al mobilio (cucine, divani in pelle, sedie, arredi per camere e salotti), dai rubinetti e dalle valvole ai casalinghi (pentole, posateria, piccoli elettrodomestici), dai grandi elettrodomestici alle lampade e all'illuminotecnica in genere. Italia eccelle inoltre in diversi beni legati al tempo libero come le biciclette o le scarpe sportive.

D'altro canto, alcuni elementi tipici del sistema moda, come la ricerca esasperata del design, di nuove e innovative soluzioni nell'impiego dei materiali, dei colori, delle linee, sono comuni anche alle produzioni del sistema arredo-casa o per il tempo libero: basti pensare ai rubinetti, ormai anch'essi firmati, come i capi di abbigliamento, da stilisti affermati, o ai casalinghi e alle lampade di aziende come Alessi, Guzzini, Artemide concepiti come vere e proprie opere d'arte moderna, per non parlare delle calzature sportive, dagli scarponi da trekking a quelli da sci sino ai coloratissimi rollerblades. Parimenti in numerosi comparti del *made in Italy* l'altissimo livello qualitativo raggiunto da prodotti ritenuti maturi, ma in realtà suscettibili di continue innovazioni incrementali (a

¹⁸ M. Fortis (1998).

livello di materiali, forme, colori, dettagli tecnici), accomuna tra loro i cambi per biciclette di Campagnolo con gli zaini di Invicta, le pentole di Rondine con le moto di Aprilia, i volanti e i pomelli di Momo, per ricordare solo alcuni nomi di aziende leader.

6.3 Distretti Industriali.

Il distretto industriale è la formula che ha portato al successo la piccola e media impresa della Terza Italia, per usare una definizione fortunata. Si tratta di una strategia di sviluppo che si è avvalsa di elementi noti e imitati in tutto il mondo:

- una comunità locale coesa nelle tradizioni culturali e nell'accumulazione e il sapere tecnico e di capitale sociale;
- una struttura familiare capace di trasformare l'impegno nella produzione agricola in lavoro industriale;
- accumulazione di risparmio e gestione del credito in forme cooperative, solidali e fortemente imprenditoriale;
- forte apertura internazionale;
- una sequenza di generazioni che nel volgere di pochi anni ha saputo appropriarsi di tecniche e formazione manageriale;
- presenza di risorse pubbliche di sostegno, lungo tutta la filiera di creazione del valore.

Infine, la capacità di fare distretto, di diventare sistema locale, e di produrre esternalità economiche nel campo dell'innovazione tecnologica, dell'organizzazione del lavoro, della creazione di nuovi prodotti, della flessibilità produttiva e delle modalità di distribuzione.

Tradotti in campo culturale i distretti industriali e il sistema delle piccole imprese possono essere un modello utile per la valorizzazione di quelle realtà, negli importanti settori delle

arti applicate e dell'artigianato trasformano tradizioni culturali in beni e prodotti fondati sul design, che traducono creatività in cultura del design industriale, dal settore tessile e abbigliamento, alla produzione di una vastissima gamma di oggetti pratici e funzionali per il lavoro, la vita domestica e il tempo libero.

Però, bisogna dire che la riproducibilità e la replica della logica del distretto culturale di tipo industriale spontaneo è condizionata da un contesto socio-economico molto specifico e da tempi di attuazione rallentati da una fase di incubazione storica, lunga e spesso dolorosa. In altre parole siamo in presenza di un processo di lunga durata¹⁹.

Una seconda formula per la costruzione di un distretto si fonda sulla scelta politico-collettiva di un sistema di istituzioni formali, ossia sulla assegnazione dei diritti sulla proprietà intellettuale e sui marchi. Anche in questo ambito l'esperienza italiana è significativa e il risultato, per quanto caratterizzato da una forte componente industriale, presenta caratteri culturali ancora più marcati ed evidenti. In regioni come il Piemonte e la Toscana lo sviluppo economico di certe aree ha una data di inizio: quella della legge che assegna i diritti di proprietà sui prodotti della tradizione locale. Il diritto alla denominazione di origine, come il *copyright*, la tutela di un marchio o di un particolare design hanno conseguenze virtuose particolarmente interessanti:

- creando un privilegio monopolistico, consentono un aumento dei prezzi e in definitiva dei redditi, che contribuisce ad una sostanziale accumulazione di capitale;
- la tutela giuridica, di fatto, genera gli incentivi corretti affinché i produttori trovino il loro tornaconto nell'investimento e valorizzazione di prodotti che una lunga tradizione culturale ha selezionato;
- la tutela giuridica e gli incentivi economici portano ad un maggiore controllo dei processi produttivi e distributivi con un notevole aumento della qualità dei prodotti.

Uno dei principali punti di forza del sistema produttivo italiano nei confronti della competizione mondiale è dato dal progressivo consolidamento delle relazioni tra l'organizzazione sociale ed economica dei distretti industriali e l'industrial design.

¹⁹ Secondo Walter Santagata, Professore di Politica economica e Economia dei beni culturali all'Università di Torino.

Nell'accezione più ampia ed attuale della disciplina, il disegno industriale rende visibile la strategia complessiva dell'impresa progettando il sistema prodotto, ovvero quella combinazione di prodotto, servizio e comunicazione con cui l'impresa si presenta al proprio mercato di riferimento.

6.4 Rapporto tra Università e Industria.

Il riconoscimento del ruolo e dell'importanza del disegno industriale è stato sancito anche dal Ministero della Ricerca Scientifica e Tecnologica, finanziatore di una ricerca sviluppata da dodici Università italiane, riconosciuti centri di formazione di disegno industriale, fra cui il Politecnico di Milano.

Obiettivo della ricerca Sistema Design Italia (SDI) è la definizione di ruoli, potenzialità e modalità d'utilizzo delle risorse progettuali all'interno del sistema produttivo italiano, nonché la focalizzazione delle relazioni che intercorrono tra design e specifici ambiti territoriali.

Nella strutturazione del nuovo corso di terzo livello nelle proposte di legge ritroviamo costantemente il giusto richiamo al contributo che l'industria può dare per la formazione della futura classe dirigente. Un costante lamento sui dottorati si riferisce al fatto che l'esito professionale dei dottorati di ricerca è stato fino ad oggi molto infelice. Ben poche industrie hanno riconosciuto l'ulteriore triennio di studio²⁰. In genere, gli accademici che hanno il complesso dell'industria si flagellano o criticano l'università perché non sa preparare personale adatto alle esigenze industriali. Gli accademici che in genere non sono imprenditori industriali, si affannano a fare sagge diagnosi ed a proporre soluzioni per "il bene dell'industria". Spesso, per ovvii motivi le mentalità accademiche e industriali nel settore scientifico-tecnico hanno ben poco in comune. Non si può esigere che le industrie sentano l'esigenza del dottore di ricerca quando nessuno dei loro dirigenti ha mai avuto questo titolo e non conosce quindi la preparazione e le funzioni di chi possiede un titolo di "bachelor", "master" e "PhD" conferiti all'estero. Si dovrebbe creare una "cultura del dottorato di ricerca" affinché le piccole e medie industrie che vogliono sviluppare specifiche innovazioni per affrontare la competizione sappiano che l'Università prepara persone con un titolo specifico.

²⁰ G. Zerbi, Politecnico di Milano (1999).

Con il cambiamento dei criteri per le logiche di incentivazione allo sviluppo industriale, si è potuto notare²¹ che le piccole imprese in realtà sviluppano i loro settori in modo consistente.

È spesso chi potrebbe contribuire a questi programmi positivamente non mette in atto delle strategie adeguate²².

²¹ Secondo i dati del MURST.

²² C. Callieri, Vicepresidente Confindustria (1999).

7 CONCLUSIONI.

Fino a questo punto ho sviluppato gli scenari del industrial design del complesso tessuto economico-industriale e le problematiche che emergono.

In conseguenza, vorrei concludere questo lavoro esprimendo il mio approccio.

Credo ci sia la necessità di forme di protezione più pratiche e più efficaci delle attuali, che permettano più rapidamente di proteggere l'opera originale di design.

Condividendo l'opinione dell'architetto Bonetto²³, che espressa, che esiste alla base un problema di politica della protezione della proprietà industriale, che dovrà tenere conto dei diritti degli autori, ma anche degli aspetti socio-economici che coinvolge.

Tra le altre, sarebbe necessario sviluppare una legislazione a livello europeo dell'attività del disegnatore industriale²⁴, che garantisca una soglia di qualità minima per gli oggetti fabbricati industrialmente. Perché non riconoscendo l'operatore, il designer, neppure possiamo riconoscere l'opera, il design²⁵.

Padova, Giugno 2001.

Federico Del Giorgio Solfa

²³ Rodolfo Bonetto, Past President dell'International Council of Societies of Industrial Design (ICSID).

²⁴ In Italia, a differenza degli altri paesi europei, ce ne sono un alto numero di designers non laureati nell'Università. Questo potrebbe rendere difficoltosa la regolazione della attività professionale.

²⁵ Giancarlo Iliprandi (1988), Presidente del Bureau of European Designers Association (BEDA).

8 DIRETTIVA 98/71/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,
vista la proposta della Commissione²⁶,
visto il parere del Comitato economico e sociale²⁷,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato²⁸, tenuto conto del
progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 29 luglio 1998,

1. considerando che tra gli obiettivi della Comunità, sanciti dal trattato, rientrano il porre le fondamenta di un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa, il favorire più strette relazioni fra gli Stati membri e l'assicurare, mediante un'azione comune, il progresso economico e sociale dei paesi della Comunità, eliminando le barriere che dividono l'Europa; che a tale scopo il trattato prevede la creazione di un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci e l'istituzione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno; che un ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli favorirebbe il conseguimento di questi obiettivi;
2. considerando che le difformità nella protezione giuridica dei disegni e dei modelli riscontrate nella normativa degli Stati membri incidono direttamente sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i prodotti in cui i disegni ed i modelli sono incorporati; che tali difformità possono falsare la concorrenza nell'ambito del mercato interno;
3. considerando che è pertanto necessario, per il buon funzionamento del mercato interno, procedere al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di protezione dei disegni e dei modelli;

²⁶ GU C 345 del 23.12.1993, pag. 14 e GU C 142 del 14.5.1996, pag. 7.

²⁷ GU C 388 del 31.12.1994, pag. 9 e GU C 110 del 2.5.1995, pag. 12.

²⁸ Parere del Parlamento europeo del 12 ottobre 1995 (GU C 287 del 30.10.1995, pag. 157), posizione comune del Consiglio del 17 giugno 1997 (GU C 237 del 4.8.1997, pag. 1), decisione del Parlamento europeo del 22 ottobre 1997 (GU C 339 del 10.11.1997, pag. 52). Decisione del Parlamento europeo del 15 settembre 1998. Decisione del Consiglio del 24 settembre 1998.

4. considerando che, nel far ciò, è importante prendere in considerazione le soluzioni ed i vantaggi che il sistema comunitario di disegni e modelli offrirà alle imprese che desiderano acquistare diritti su disegni o modelli;
5. considerando che non è necessario provvedere ad un ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri in materia di disegni e modelli e che è sufficiente limitare il ravvicinamento alle disposizioni legislative nazionali che influiscono più direttamente sul funzionamento del mercato interno; che le disposizioni su sanzioni, rimedi e esecuzione dovrebbero essere lasciate alle normative nazionali; che gli obiettivi di questo ravvicinamento limitato non possono essere raggiunti appieno mediante iniziative isolate degli Stati membri;
6. considerando che gli Stati membri dovrebbero pertanto rimanere liberi di stabilire le norme procedurali relative alla registrazione, al rinnovo e alla nullità dei diritti su disegni e modelli e le norme concernenti gli effetti di tale nullità;
7. considerando che la presente direttiva non esclude l'applicazione ai disegni e ai modelli delle norme di diritto interno o comunitario che sanciscono una protezione diversa da quella attribuita dalla registrazione o dalla pubblicazione come disegno o modello, quali le disposizioni concernenti i diritti sui disegni ed i modelli non registrati, i marchi, i brevetti per invenzioni e i modelli di utilità, la concorrenza sleale e la responsabilità civile;
8. considerando che, in mancanza di un'armonizzazione della normativa sul diritto d'autore, è importante stabilire il principio della cumulabilità della protezione offerta dalla normativa specifica sui disegni e modelli registrati con quella offerta dal diritto d'autore, pur lasciando gli Stati membri liberi di determinare la portata e le condizioni della protezione del diritto d'autore;
9. considerando che il conseguimento degli obiettivi del mercato interno richiede che le condizioni per ottenere un diritto su un disegno o modello registrato siano identiche in tutti gli Stati membri; che a tal fine occorre dare una definizione unitaria della nozione di disegno o modello e dei requisiti di novità ed individualità che devono possedere i disegni e i modelli registrati;
10. considerando che è essenziale, per agevolare la libera circolazione delle merci, far sì che in linea di massima i diritti sui disegni ed i modelli registrati attribuiscano ai loro titolari una protezione equivalente in tutti gli Stati membri;

11. considerando che la protezione è attribuita al titolare, mediante la registrazione, per quelle caratteristiche del disegno o modello di un prodotto intero o di una parte di esso che sono visibilmente illustrate in una domanda di registrazione e divulgate mediante pubblicazione della domanda o consultazione del relativo fascicolo;
12. considerando che la protezione non dovrebbe essere estesa alle parti componenti che non sono visibili durante la normale utilizzazione di un prodotto o alle caratteristiche di una parte che risultano invisibili quando la parte stessa è montata ovvero che non presenterebbero, di per sé, i requisiti della novità e dell'individualità; che le caratteristiche del disegno o modello escluse dalla protezione per tali ragioni non dovrebbero essere prese in considerazione per determinare se per altre caratteristiche dello stesso modello o disegno ricorrano i requisiti di protezione;
13. considerando che l'accertamento del carattere individuale di un disegno o modello dovrebbe essere fondato su una chiara differenza tra l'impressione generale suscitata in un utilizzatore informato che osservi il disegno o il modello e quella suscitata in tale utilizzatore dal patrimonio esistente di disegni e modelli, avuto riguardo alla natura del prodotto cui esso è applicato o in cui è incorporato e, in particolare, al settore industriale cui appartiene e al margine di libertà del creatore nel realizzare il disegno o modello;
14. considerando che l'innovazione tecnologica non dovrebbe essere ostacolata dalla concessione della protezione di un disegno o modello in relazione a caratteristiche determinate unicamente da una funzione tecnica; che ciò non implica, tuttavia, che un disegno o modello debba necessariamente avere un valore estetico; che, analogamente, l'interfunzionalità di prodotti di differenti fabbricazioni non dovrebbe essere ostacolata estendendo la protezione al disegno o modello delle connessioni meccaniche; che le caratteristiche del disegno o modello escluse dalla protezione per tali ragioni non dovrebbero essere prese in considerazione per determinare se per altre caratteristiche del disegno o modello ricorrano i requisiti di protezione;
15. considerando che, tuttavia, le connessioni meccaniche dei prodotti modulari possono costituire un elemento importante delle loro caratteristiche innovative nonché un punto di forza sotto il profilo commerciale e che dovrebbero pertanto essere ammesse alla protezione;

16. considerando che i diritti non sussistono per disegni o modelli contrari all'ordine pubblico o al buon costume; che la presente direttiva non costituisce un'armonizzazione delle nozioni nazionali di ordine pubblico o di buon costume;
17. considerando che, per il buon funzionamento del mercato interno, è d'importanza fondamentale unificare la durata della protezione attribuita dalla registrazione di disegni e modelli;
18. considerando che le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano l'applicazione della disciplina della concorrenza ai sensi degli articoli 85 ed 86 del trattato;
19. considerando che la rapida adozione della presente direttiva è diventata per alcuni settori industriali una questione urgente; che attualmente non è possibile procedere ad un ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso dei disegni e modelli protetti allo scopo di consentire la riparazione di un prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario qualora il prodotto in cui il disegno o modello sia incorporato o al quale sia applicato costituisca un componente di un prodotto complesso dal cui aspetto dipenda il disegno o modello protetto; che la mancanza di un ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso dei disegni e modelli protetti allo scopo di consentire la riparazione di un prodotto complesso non dovrebbe ostare all'armonizzazione delle altre disposizioni nazionali in materia di disegni o modelli che incidono più direttamente sul funzionamento del mercato interno; che, pertanto, gli Stati membri dovrebbero, nel frattempo, mantenere in vigore qualsiasi disposizione conforme al Trattato riguardante l'uso del disegno o modello protetto di un componente utilizzato allo scopo di riparare un prodotto complesso per ripristinarne l'aspetto iniziale ovvero, qualora introducano nuove disposizioni riguardanti tale uso, queste ultime dovrebbero avere esclusivamente l'obiettivo di liberalizzare il mercato di detti componenti; che gli Stati membri i quali, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, non prevedono la protezione dei disegni e dei modelli dei componenti non sono tenuti ad introdurre la registrazione dei disegni e dei modelli per detti componenti; che tre anni dopo la data di attuazione la Commissione dovrebbe presentare un'analisi delle conseguenze delle disposizioni della presente direttiva per l'industria comunitaria, per i consumatori, per la concorrenza e per il funzionamento del mercato interno; che, per quanto concerne i componenti di

prodotti complessi, l'analisi dovrebbe, in particolare, esaminare la possibilità di un'armonizzazione sulla base delle opzioni possibili, compreso un sistema di retribuzione e un periodo limitato di esclusività; che, al più tardi un anno dopo la presentazione della sua analisi, la Commissione dovrebbe, previa consultazione delle parti maggiormente interessate, proporre al Parlamento europeo e al Consiglio le modifiche della presente direttiva necessarie per completare il mercato interno per quanto riguarda i componenti dei prodotti complessi, nonché qualsiasi altra modifica che ritenga necessaria;

20. considerando che le disposizioni transitorie di cui all'articolo 14 concernenti il disegno o modello di un componente utilizzato allo scopo di riparare un prodotto complesso per ripristinarne l'aspetto originario non sono in ogni caso previste per ostacolare la libera circolazione di un prodotto che costituisca un siffatto componente;
21. considerando che devono essere enumerati esaurientemente tanto i motivi sostanziali di rifiuto di registrazione negli Stati membri in cui sia previsto un esame di merito delle domande prima della registrazione, quanto le cause sostanziali di nullità, in tutti gli Stati membri, dei diritti su disegni e modelli registrati,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1: Definizioni

Ai fini della presente direttiva s'intende per:

- a. «disegno o modello»: l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento;
- b. «prodotto»: qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore;
- c. «prodotto complesso»: un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.

Articolo 2: Ambito d'applicazione

1. La presente direttiva si applica:
 - a. ai disegni o modelli registrati presso gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri,
 - b. ai disegni o modelli registrati presso l'ufficio dei disegni e modelli del Benelux,
 - c. ai disegni o modelli registrati a norma di accordi internazionali aventi efficacia in uno Stato membro,
 - d. alle domande di registrazione di disegni e modelli di cui alle lettere a), b) e c).
2. Ai fini della presente direttiva, la registrazione comprende altresì la pubblicazione conseguente alla presentazione di un disegno o modello presso l'Ufficio della proprietà industriale di uno Stato membro in cui tale pubblicazione ha l'effetto di far sorgere un diritto su tale disegno o modello.

Articolo 3: Requisiti per la protezione

1. Gli Stati membri proteggono i disegni e modelli con la registrazione e conferiscono ai loro titolari diritti esclusivi secondo le disposizioni della presente direttiva.
2. I disegni e modelli sono protetti se ed in quanto siano nuovi ed abbiano carattere individuale.
3. Il disegno o il modello applicato ad un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce un componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e con carattere individuale soltanto:
 - a. se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest'ultimo, e
 - b. se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e di individualità.
4. Per «utilizzazione normale» ai sensi del paragrafo 3, lettera a) s'intende l'utilizzo da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione.

Articolo 4: Novità

Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

Articolo 5: Carattere individuale

1. Un disegno o modello ha un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.
2. Nell'accertare il carattere individuale, si prende in considerazione il margine di libertà del creatore nel realizzare il disegno o modello.

Articolo 6: Divulgazione

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 5, il disegno o modello si considera divulgato se è stato pubblicato a seguito di registrazione o altrimenti, ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico, salvo qualora tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima. Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.
2. Non costituisce divulgazione, ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 5, il fatto che il disegno o il modello per il quale si rivendica la protezione come disegno o modello registrato di uno Stato membro sia stato divulgato:
 - a. dal suo creatore o avente diritto oppure da terzi in virtù di informazioni o atti del suo creatore o avente diritto, e
 - b. nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.

3. Il paragrafo 2 si applica anche quando il disegno o modello è stato divulgato a causa di un abuso commesso nei confronti del suo creatore o avente diritto.

Articolo 7: Disegno o modello di aspetto determinato dalla sua funzione tecnica e disegno o modello di interconnessione

1. Non sono protette dal diritto su un disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica.
2. Non sono protette dal diritto su un disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per poter consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere collocato in esso, intorno ad esso o in contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione.
3. In deroga al paragrafo 2, il disegno o modello per cui ricorrono le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 è protetto quando ha lo scopo di consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.

Articolo 8: Disegni e modelli contrari all'ordine pubblico o al buon costume

Non è protetto un disegno o modello contrario all'ordine pubblico o al buon costume.

Articolo 9: Estensione della protezione

1. La protezione conferita dal diritto su un disegno o modello si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa.
2. Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà del creatore nella realizzazione del disegno o modello.

Articolo 10: Durata della protezione

In seguito alla registrazione, il disegno o modello per il quale ricorrono le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 è protetto per uno o più periodi di cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare del diritto può ottenere la proroga della durata della protezione per uno o più periodi di cinque anni fino a un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione.

Articolo 11: Nullità o rifiuto della registrazione

1. Al disegno o modello è negata la registrazione ovvero, se è stato registrato, il relativo diritto è dichiarato nullo:
 - a. se non è un disegno o un modello ai sensi dell'articolo 1, lettera a), ovvero
 - b. se non possiede i requisiti di cui agli articoli da 3 a 8, ovvero
 - c. se colui che richiede la registrazione ovvero il titolare del disegno o modello non è legittimato secondo la legge dello Stato membro interessato, ovvero
 - d. se il disegno o modello è in conflitto con un disegno o modello precedente che sia stato divulgato dopo la data di presentazione della domanda o, quando si rivendichi la priorità, dopo la data di quest'ultima, e che sia protetto a decorrere da una data precedente mediante disegno o modello comunitario registrato o relativa domanda o mediante disegno o modello registrato dello Stato membro interessato o relativa domanda.
2. Gli Stati membri possono disporre che sia negata la registrazione del disegno o modello o che, se esso è stato registrato, il relativo diritto sia dichiarato nullo:
 - a. se in un disegno o modello successivo è utilizzato un segno distintivo e il diritto comunitario o la legge dello Stato membro interessato cui è soggetto il segno distintivo conferiscono al suo titolare il diritto di vietarne l'uso, ovvero
 - b. se il disegno o modello costituisce utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dal diritto d'autore dello Stato membro interessato, ovvero
 - c. se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato membro interessato.
3. I motivi di cui al paragrafo 1, lettera c) possono essere dedotti esclusivamente dal titolare del disegno o modello legittimato secondo la legge dello Stato membro interessato.
4. I motivi di cui al paragrafo 1, lettera d) e al paragrafo 2, lettere a) e b), possono essere dedotti esclusivamente dal richiedente o dal titolare del diritto in conflitto.
5. I motivi di cui al paragrafo 2, lettera c), possono essere dedotti esclusivamente dalla persona o dall'ente interessato all'utilizzazione.

6. I paragrafi 4 e 5 lasciano impregiudicata la libertà degli Stati membri di disporre che i motivi di cui al paragrafo 1, lettera d) e al paragrafo 2, lettera c) possano inoltre essere invocati dall'autorità competente dello Stato membro interessato di propria iniziativa.
7. In caso di rifiuto della registrazione di un disegno o modello o di dichiarazione di nullità del diritto su un disegno o modello a norma del paragrafo 1, lettera b), o del paragrafo 2, il disegno o modello può essere registrato o mantenuto in forma modificata se in tale forma esso soddisfa le condizioni per la protezione e ne è mantenuta l'identità. La registrazione o il mantenimento in forma modificata può includere la registrazione accompagnata dalla parziale rinuncia da parte del titolare del disegno o modello o l'iscrizione nel registro dei disegni o modelli di una decisione giurisdizionale che dichiara la parziale nullità del diritto su un disegno o modello.
8. In deroga ai paragrafi da 1 a 7, ogni Stato membro può disporre che i motivi di rifiuto della registrazione o le cause di nullità vigenti nel suo ordinamento prima della data di entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva si applichino alle domande di registrazione di disegni o modelli presentate anteriormente a tale data, nonché alle registrazioni che ne risultano.
9. Si può dichiarare la nullità del diritto su un disegno o modello anche dopo che esso si è estinto o è stato oggetto di rinuncia.

Articolo 12: Diritti conferiti dal disegno o modello

2. La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini.
3. Qualora il diritto di uno Stato membro non consenta di impedire gli atti di cui al paragrafo 1 prima della data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della presente direttiva, i diritti conferiti dal disegno o modello non possono essere fatti valere per impedire la continuazione dei suddetti atti da parte di persone che li abbiano iniziati anteriormente a tale data.

Articolo 13: Limitazione dei diritti conferiti dal disegno o modello

1. I diritti conferiti dal disegno o modello in forza della registrazione non sono esercitati riguardo:
 - a. agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali,
 - b. agli atti compiuti a fini di sperimentazione,
 - c. agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini didattici, purché siano compatibili con la corretta prassi commerciale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la fonte.
2. Inoltre, i diritti conferiti da un disegno o modello in forza della registrazione non sono esercitati riguardo:
 - a. all'arredo ed alle installazioni dei mezzi di locomozione navale e aerea immatricolati in altri paesi che entrano temporaneamente nel territorio dello Stato membro interessato,
 - b. all'importazione nello Stato membro interessato di pezzi di ricambio e accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui sopra,
 - c. all'esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto di cui sopra.

Articolo 14: Disposizioni transitorie

Fino all'adozione delle modifiche alla presente direttiva, su proposta della Commissione a norma dell'articolo 18, gli Stati membri mantengono in vigore le loro attuali disposizioni giuridiche riguardanti l'uso del disegno o modello protetto di un componente utilizzato per la riparazione di un prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario e introducono modifiche alle loro attuali disposizioni giuridiche solo qualora l'obiettivo sia la liberalizzazione del mercato di tali componenti.

Articolo 15: Esaurimento dei diritti

I diritti conferiti dal disegno o modello in forza della registrazione non si estendono agli atti riguardanti i prodotti nei quali è incorporato o cui è applicato un disegno o modello che rientra nell'ambito della loro protezione, quando i prodotti stessi sono stati posti in commercio nella Comunità dal titolare del disegno o modello o col suo consenso.

Articolo 16: Relazioni con altre forme di protezione

Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicate le disposizioni comunitarie o nazionali applicabili ai disegni o modelli non registrati, ai marchi d'impresa o ad altri segni distintivi, ai brevetti per invenzione, ai modelli di utilità, ai caratteri tipografici, alla responsabilità civile e alla concorrenza sleale.

Articolo 17: Relazioni con il diritto d'autore

I disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d'autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere.

Articolo 18: Revisione

Tre anni dopo la data di attuazione di cui all'articolo 19, la Commissione presenta un'analisi delle conseguenze delle disposizioni della presente direttiva per l'industria comunitaria, segnatamente i settori industriali maggiormente interessati, in particolare i fabbricanti di prodotti complessi e di componenti, per i consumatori, per la concorrenza e per il funzionamento del mercato interno. Al più tardi un anno dopo la stessa data, la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio le modifiche alla presente direttiva necessarie per completare il mercato interno per quanto riguarda i componenti di prodotti complessi, nonché qualsiasi altra modifica che ritenga necessaria alla luce delle consultazioni svolte con le parti maggiormente interessate.

Articolo 19: Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 28 ottobre 2001. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 20: Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 21: Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 ottobre 1998.

Per il Parlamento europeo
Il Presidente
J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio
Il Presidente
C. EINEM

9 BIBLIOGRAFIA.

BALLARINO, TITO, *Lineamenti di Diritto Comunitario e dell'Unione europea*, CEDAM, Padova 1997.

BENUSSI FRANCO, *La Tutela del Disegno Industriale, Problemi e Prospettive*, Giufrè, Milano 1975.

BIANCHI, PATRIZIO, *Le Politiche Industriali dell'Unione europea*, il Mulino, Bologna 1995.

BORCHARDT, KLAUS-DIETER, *El ABC del Derecho Comunitario*, Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas, Luxemburgo 2000.

Disegno Industriale e Protezione Europea, Convegno Internazionale Treviso 12-13 ottobre 1988, Camara di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Treviso, Giufrè, Milano 1989.

EMINENTE GIORGIO, *L'Innovazione dei Prodotti, Marketing e Design Industriale*, Etas, Milano 1974.

FORNASINI, ETTORE – NICOLOSI, PIERGIORGIO – STEFANI, EMANUELA, *Il Dottorato di Ricerca, esperienze a confronto in Italia e in Europa*, CLEUP, Padova 1999.

FORTIS, MARCO, *Il made in Italy*, Il Mulino, Bologna 1998.

Industria e Sindacato N°12, Mensile dell'Associazione Sindacale INTERSIND, Roma 1997.

JHONSTON, DAN, *Design Protection, a Practical to the Law on Plagiarism for Manufacturers and Designers*, The Design Council / Gower (fourth edition), University Press, Cambridge 1995.

MALDONADO, TOMÁS, *Disegno Industriale: un riesame*, Feltrinelli, Milano 1976 (edizione riveduta e ampliata 1991).

MUNARI, BRUNO, *Artista e Designer*, Laterza, Bari 1971.

MUNARI, BRUNO, *Da Cosa Nasce Cosa*, Laterza, Bari 1981.

Costruire un'Europa imprenditoriale. Le attività dell'Unione a favore delle piccole e medie imprese (PMI), Commissione delle Comunità Europee, documento: COM(2001) 98 definitivo.

SIMONON, GILBERT, *Du mode d'existence des objets techniques*, Aubier Montagne, Paris 1958.

SMITH, ADAM, *An Inquiry into the Nature and Causes o the Wealth of Nations*, 1776, in *The Glasgow Edition of the Works and Corrispondence of A.S.*, a cura di R. Campbell e A. Skinner, Clarendon Press, Oxford 1976.

10 WEB SITES

pcsiwa12.rett.polimi.it/~sdi/
www.adi-design.org
www.beda.org
www.camera.it
www.cnr.it
www.comune.verona.it/PoliticheComunitarie/ednGate.html
www.cordis.lu
www.curiamercatorum.com
www.design.it
www.design.philips.com
www.design-italia.it
www.disegnoindustriale.it
www.europa.eu.int
www.ice.it
www.icsid.org
www.ied.it
www.italianidea.it
www.modaonline.it/museo
www.murst.it
www.oami.eu.int
www.padovapromoqualita.it
www.patnet.it
www.pdcamcom.it
www.polidesign.it
www.polimi.it
www.starnet.unioncamere.it
www.tecnologiaedesign.it
www.tecnopadova.it
www.tv.camcom.it
www.tvtecnologia.it
www.unioncamere.it
www.x-idea.com

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Facoltà di Scienze Politiche
Dipartimento di Studi Internazionali
Master in Diritto, Economia e Politica dell'Unione Europea

Rilegato da
Legatoria Artigiana
 di Trevisan
Via S.Sofia, 30 - PADOVA
tel 049 875 2119 - fax 049 875 94 05
LEGATURA LIBRI, RIVISTE E
TESI DI LAUREA